

## **DECRETO SINDACALE N. 1 DEL 8 NOVEMBRE 2017**

**OGGETTO: NOMINA DEL SEGRETARIO COMUNALE, GIANLUIGI MANZONE, QUALE RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.**

### **IL SINDACO**

**Vista** la Legge 07.08.1990, n. 241, recante: *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e successive modificazioni.

**Visto** il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, recante *“Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”* e successive modificazioni.

**Visto** il D.Lgs. 31 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*.

**Vista** la Legge 6 novembre 2012, n. 190, avente ad oggetto *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”*, pubblicata sulla G.U. 13 novembre 2012 n. 265 ed entrata in vigore il 28 novembre 2012, secondo cui presso ogni amministrazione pubblica, sia centrale che territoriale, deve essere individuato un Responsabile della prevenzione della corruzione ai sensi dell’art.1, comma 7, secondo periodo, della Legge 6 novembre 2012 n. 190, *“Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione”*.

**Richiamata** la Circolare n.1 del 25 gennaio 2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, nella parte in cui viene stabilito che la *ratio* sottesa alla previsione di cui al citato art.1, comma 7, secondo periodo, della Legge 6 novembre 2012 n. 190 è *“quella di considerare la funzione di Responsabile della prevenzione della corruzione come naturalmente integrativa della competenza generale spettante per legge al Segretario Comunale, che, secondo l’art. 97 del D.Lgs. 267 del 2000, svolge compiti di collaborazione e di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell’Ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ai regolamenti”*.

**Richiamata** la Deliberazione n.15 del 13 marzo 2013, con la quale la Civit (Commissione Indipendente per la Valutazione, Integrità e Trasparenza delle amministrazioni pubbliche), fugando ogni dubbio in ordine all’individuazione dell’organo competente a nominare il Responsabile della Prevenzione della Corruzione nei Comuni, ha stabilito che *“il titolare del potere di nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione va individuato nel Sindaco quale organo di indirizzo politico amministrativo, salvo che il singolo Comune, nell’esercizio della propria autonomia normativa e organizzativa, riconosca, alla Giunta o al Consiglio, una diversa funzione”*.

**Premesso** che, presso questo Comune, a seguito della sottoscrizione della convenzione di segreteria comunale fra i Comuni di Trinità, Revello, Sanfront, Paesana, e Castiglione Falletto, ha preso servizio, a far data dal 26 settembre, il nuovo segretario comunale titolare, Gianluigi Manzone;

**Preso atto** della necessità di nominare il nuovo Responsabile della prevenzione della corruzione, attribuendo il predetto incarico al Segretario comunale titolare, Gianluigi Manzone.

**Preso atto** della disponibilità a ricoprire l'incarico di cui trattasi, manifestata dal Segretario comunale suddetto;

**Ritenuta** la propria competenza all'adozione del presente provvedimento.

### **DECRETA**

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte,

**1.** Di nominare, a far data dal 26 settembre 2017 e fino a nuovo provvedimento, Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di Sanfront, il Segretario Comunale titolare, Gianluigi Manzone;


**2.** Di dare atto che la nomina del Segretario comunale, quale Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di Sanfront, ha carattere gratuito e non comporta pertanto alcun onere finanziario a carico del bilancio comunale.

**3.** Di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici (15) giorni consecutivi nonché in forma permanente sul sito istituzionale del Comune e di inviarne copia all'ANAC;

**4.** Di dare atto che la durata del presente decreto sindacale, salvo revoca anticipata, non potrà comunque eccedere il mandato amministrativo del sottoscritto Sindaco.

Dalla Residenza Municipale, 06.11.2017

**Il Sindaco**  
**Emidio Meirone**



Per accettazione  
**Il Segretario comunale**  
**Gianluigi Manzone**

